

Con l'avvicinarsi della scadenza è necessario effettuare il pagamento di tutti i soggetti

Ravvedimento, effetto domino

Soci di società trasparenti legati al perfezionamento

In caso di pagamento a rate delle sostitutive annuali sui redditi, non esiste un software di calcolo a supporto del contribuente per l'ammontare

DI GIULIANO MANDOLESI

Soci di società trasparenti e associazioni con destini legati nel perfezionamento del ravvedimento speciale: l'inadempienza del pagamento di uno genera una "decadenza a catena" travolgendo l'intera compagine sociale che perde i benefici dell'istituto. In caso di scelta di pagamento a rate delle imposte sostitutive sui redditi dovute per formalizzare il ravvedimento speciale (lo scudo fiscale), il mancato o integrale pagamento anche solo di una rata nei termini previsti da parte di uno solo dei soci fa saltare l'intera sanatoria (per l'annualità e le annualità interessata/e dalla decadenza) facendo perdere i benefici concessi dall'istituto anche agli altri soci (sebbene in regola con i versamenti). Il rischio della "decadenza a catena" aumenta considerando che, in caso di pagamento a rate delle sostitutive annuali sui redditi, non esiste un software di calcolo a supporto del contribuente per definire l'ammontare del dovuto incrementato dalla quota interessi. Queste

sono alcune problematiche legate formalizzazione del ravvedimento speciale disposizione introdotta e disciplinata dall'articolo 2-quater del dl 113/2024 che concede ai contribuenti Isa che hanno aderito al concordato preventivo biennale, la possibilità di fruire di una protezione dalle rettifiche reddituali ed Iva, di cui all'articolo 39 del dpr 600/1973 e 54 c.2 del dpr 633/1972, per le annualità dal 2018 al 2022 pagando un'imposta sostitutiva.

Rischio ridotto se versa tutto il soggetto trasparente. Al comma 8 del citato articolo 2-quater è previsto che il pagamento dell'imposta sostitutiva (o meglio delle singole imposte sostantive dovute per le annualità dal 2018 al 2022) necessario per formalizzare il ravvedimento speciale, deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Nel medesimo comma (post modifiche apportate dall'articolo 7, comma 1, lett. a-bis, del dl 155/2024) il legislatore ha previsto che, relativamente ai redditi prodotti dalle associazioni professionali o dai "soggetti trasparen-

ti" (ovvero le società di persone naturalmente o le società di capitali che invece hanno optato per tale sistema impositivo), il versamento delle imposte sostitutive delle imposte addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati. Dunque mentre il versamento delle sostitutive per l'irap è dovuto necessariamente dalla società o associazione, quelle per i redditi sono invece alternativamente pagabili dai soci dalle società/associazioni di cui fanno parte. Vista la struttura normativa con calcoli fai da te e plurimi versamenti per singoli soggetti da eseguire in un lasso di tempo ampio, il rischio che uno dei soci commetta una imprecisione tale da far decadere l'istituto per se e per gli altri non è affatto trascurabile. In questo caso si ritiene sia da percorrere in via cautelativa la via della gestione unitaria del ravvedimento da parte del soggetto trasparente (l'associazione o la società) che effettua il versamento delle imposte sostitutive per conto dei singoli soci/associati in modo da ridurre il rischio da decadenza a catena per dimenticanze di varia natura da parte dei vari soci.

— © Riproduzione riservata —



Saldo al 31 marzo o 24 rate

